

dossier

Ottobre 2019

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Atto del Governo n. 117



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 93



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 136

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Clausola di neutralità finanziaria</i>)	11
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>)	14

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
Atto del Governo n.	117	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo	
Riferimento normativo:	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	1 ^a Affari Costituzionali	I Affari Costituzionali e V Bilancio

PREMESSA

Lo schema A.G. n. 117 viene trasmesso al Parlamento, per il previsto parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). In particolare, il comma 2 del citato articolo 17 della legge n. 400/1988, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 95/2017 prevede per l'appunto che, con apposito regolamento, possono essere apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

Articolo 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208)

L'articolo reca numerose modifiche e integrazioni agli articoli 2, 3, 6, 7 e 10 decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

La lettera a) modifica l'articolo 2 del decreto, che descrive l'articolazione periferica dell'amministrazione di pubblica sicurezza ed elenca la tipologia di uffici e strutture che la compongono.

La lettera a), n. 1 e n. 2, modifica la denominazione dei commissariati previsti dall'art. 2, lett. a), n. 1 e n. 3, al solo fine di garantire il coordinamento con le modifiche introdotte dalla riforma dei ruoli, in base

alle quali i commissariati di pubblica sicurezza sono stati ridenominati in “commissariati distaccati di pubblica sicurezza”, mentre i commissariati sono stati ridenominati “commissariati sezionali di pubblica sicurezza”. (si cfr. tabella A, d.P.R. 335/82, come modificata da D.Lgs. 95/2017).

La lettera a), n. 3 introduce gli “uffici di coordinamento sanitario” e i “centri sanitari polifunzionali” nell’elenco delle strutture sanitarie indicate all’art. 2, co. 1, lett. b), n. 3 del DPR 208/2001. Tale modifica si collega con l’introduzione nel decreto della disciplina delle funzioni di coordinamento sanitario nello schema in esame (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. e)).

La lettera a), n. 4:

- 1) ridenomina le attuali “zone telecomunicazioni” previste dall’art. 2, co. 1, lett. b), n. 5 del vigente DPR 208/2001, in “centri per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.
- 2) istituisce nuovi uffici, nell’ambito di quelli con funzioni strumentali e di supporto, denominati “centri infrastrutture” in dipendenza del complessivo riassetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. d)).

La lettera a), n. 5 abroga il comma 2-*bis* dell’art. 2, in considerazione della riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico svolte sul territorio (si cfr., infra, art. 1, co. 1, lett. d))¹.

La lettera b) modifica l’articolo 3 (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti) del D.P.R. 208/2001.

La lettera b), n.1 modifica l’articolo 3 del DPR 201/2001, che reca l’ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti. Sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 3, elencando gli uffici che compongono le questure:: a) ufficio di gabinetto del questore; b) ufficio polizia anticrimine, nel cui ambito opera il gabinetto provinciale di polizia scientifica (attualmente divisione anticrimine); c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza (attualmente divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione, la denominazione perde il riferimento alle funzioni di polizia sociale che sono state progressivamente dismesse); d) Squadra Mobile (attualmente articolazione della divisione anticrimine); e) DIGOS (attualmente articolazione della divisione anticrimine): per questi ultimi due uffici, in quanto servizi di polizia giudiziaria, l’amministrazione ritiene “inopportuna la dipendenza da una diversa articolazione interna); f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (attualmente incorporato nell’ufficio di gabinetto del questore); g) ufficio immigrazione (attualmente articolazione della divisione di polizia amministrativa e sociale): l’ufficio viene reso autonomo dall’ufficio polizia amministrativa, in ragione delle profonde differenze sul piano dell’organizzazione, delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza;; h) uno o più uffici per la gestione delle risorse umane, per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; i) ufficio sanitario provinciale

La lettera b), n. 2, sostituisce il comma 3 dell’art. 3 del DPR 208/2001, che attualmente dispone che alle funzioni di questore possano essere preposti dirigenti superiori di pubblica sicurezza, mentre riserva ai primi dirigenti della Polizia di Stato la preposizione all’ufficio di gabinetto, alle divisioni, ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza, nonché all’espletamento delle funzioni vicarie. La nuova formulazione della disposizione conferma che alle questure sono preposti con funzioni di questore dirigenti superiori e, con funzioni di vicario, primi dirigenti della Polizia di Stato (nuovo art. 3, co. 3, lett. a)). Per la preposizione all’ufficio di gabinetto, all’ufficio polizia anticrimine e all’ufficio di polizia amministrativa e di sicurezza possono invece essere assegnati funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato (nuovo art. 3, co. 3, lett. b)).

La lettera b), n. 3, che sostituisce il comma 4 dell’art. 3, aggiunge che il dirigente assegnato all’espletamento delle funzioni vicarie svolge il compito di sovrintendere a tutti gli uffici di supporto che

¹ La norma oggetto di abrogazione prevede che "le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle sopresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata".

necessitano di un coordinamento e le attività di controllo interno sull'efficacia e sull'efficienza dei servizi svolti dalle singole articolazioni della questura.

La lettera b), n. 4, sostituisce il comma 5 dell'articolo 3 e introduce una disposizione che prevede che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce la qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente per i tre uffici di cui al comma 3, lett. b) (ufficio di gabinetto del questore; ufficio polizia anticrimine; ufficio polizia amministrativa e di sicurezza), sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche. Il Ministro individua inoltre le qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici delle questure.

La lettera b), n. 5, abroga il comma 6 dell'art. 3, del DPR 208/2001, che riguarda le questure di sedi di particolare rilevanza, a cui invece viene dedicato il nuovo art. 3-*bis* (si v., infra).

La lettera b), n. 6, interviene sul comma 7 dell'art. 3, apportandovi modifiche lessicali e di coordinamento rispetto al mutato quadro normativo introdotto con lo schema in commento.

La lettera c) introduce nel DPR 208/2001 il nuovo articolo 3-*bis*, che reca l'ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza. Ai sensi del nuovo art. 3-*bis*, le questure di sedi di particolare rilevanza sono elencate con riferimento ai territori indicati nella Tabella A e nella Tabella B, allegate al decreto, che riguardano, rispettivamente:

- le 14 città metropolitane di cui alla Tabella A, ossia le 10 previste dalla legge n. 56/2014 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Roma capitale) e le ulteriori 4 istituite dalla regione Sardegna (Cagliari) e Sicilia (Messina, Catania e Palermo);
- gli ulteriori 8 capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B (Catanzaro, Trieste, Brescia, Bergamo, Salerno, Padova, Verona, Caserta). La sola Tabella B può essere modificata con decreto del Ministro dell'interno a fronte di eventuali evoluzioni del quadro delle esigenze di ciascun territorio, fermo restando che il numero di tali questure non potrà essere superiore a otto (co. 2).

Le questure delle città indicate nelle Tabelle hanno un ordinamento differenziato che continua ad essere definito con decreto del Ministro dell'interno (co. 1). A tali questure sono preposti con funzioni di questore dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica (co. 3).

In base alle modifiche proposte il numero delle questure di sedi di particolare rilievo salirebbe dalle attuali venti ad un totale di ventidue.

La RT in alcuni casi si limita a descrivere le norme.

Con riferimento alla lettera a), n. 3, afferma che gli uffici di coordinamento sanitario ed i Centri Sanitari Polifunzionali sono già oggi esistenti sul territorio.

Sulla lettera b) n. 1, precisa che la nuova disposizione configura un'organizzazione di tipo "orizzontale" recando un'elencazione nominativa delle articolazioni interne delle questure che realizza la piena autonomia operativa e funzionale di quelle che oggi operano nell'ambito di altre. Quindi, per effetto della modifica, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico viene estrapolato dall'ufficio di gabinetto, la Squadra Mobile e la DIGOS dalla divisione anticrimine e l'ufficio immigrazione dalla divisione polizia amministrativa e di sicurezza. Le due divisioni vengono, conseguentemente, ridenominate in "ufficio", atteso che alle medesime non sarà più in ogni caso preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, come meglio si dirà a breve.

Sulla modifica alla lettera b), n. 2), ribadisce che ivi si sostituisce l'art. 3, comma 3, in cui si conferma che alle questure sono preposti dirigenti superiori con funzioni di questore e primi dirigenti per l'espletamento delle funzioni vicarie. La disposizione in esame, altresì, introduce una significativa innovazione per ciò che attiene ai livelli di

preposizione all'ufficio di gabinetto, alla divisione polizia anticrimine ed alla divisione polizia amministrativa e sociale, come si è già osservato contestualmente ridenominate in "ufficio".

Viene, infatti, configurato un sistema tale da garantire maggiore flessibilità rispetto a quello esistente, allo scopo di favorire un'adeguata valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali introdotte dal riordino (vice questore "aggiunto" e vice questore) e di consentire, allo stesso tempo, la calibrazione dei livelli di eventuale preposizione dirigenziale alle tre articolazioni interne di cui si è detto in base al grado delle criticità ed ai carichi di lavoro espressi dai singoli contesti territoriali, rilevati attraverso il citato sistema di indicatori.

Per tale ragione, spiega che se, da un lato, in linea di parziale continuità con l'attuale previsione, per l'ufficio di gabinetto, l'ufficio polizia anticrimine e l'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza (nuova denominazione data alla divisione polizia amministrativa e sociale), viene stabilita una preposizione in ogni caso dirigenziale, dall'altro, però, si dispone che la qualifica dirigenziale possa variare da vice questore/vice questore aggiunto a primo dirigente, a seconda delle diverse realtà periferiche.

La scelta di mantenere per i tre uffici in questione un livello di preposizione in ogni caso dirigenziale è motivata dalla particolare e delicata natura delle funzioni esercitate, diretta espressione delle prerogative dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in stretta adesione con quanto previsto dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

Certifica che l'opzione organizzativa prescelta consente di addivenire ad una riduzione dei posti di funzione per la qualifica di primo dirigente, in stretta adesione alle nuove e più contenute dotazioni organiche di cui alla Tabella A cui si è già fatto riferimento e, al contempo, di procedere alla successiva individuazione, attraverso un decreto del Ministro dell'interno, degli uffici destinati alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore, nei limiti delle relative dotazioni organiche, anch'esse, come si è visto, destinate a subire una significativa contrazione.

Sulla modifica alla lettera b), n. 3), evidenzia che essa mira alla ulteriore valorizzazione del dirigente preposto all'espletamento delle funzioni vicarie, introducendo alcune funzioni proprie di tale figura – che si aggiungono a quelle derivanti da specifiche disposizioni normative o delegate da parte del questore – ed in particolare, la sovrintendenza agli uffici per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto alla funzione, al fine di migliorare il coordinamento di questo delicato settore dell'*audit* interno, per garantire il monitoraggio della produttività e degli obiettivi assegnati alle singole articolazioni interne.

Sulla integrazione al n. 4), che sostituisce l'attuale comma 5 dell'articolo, si disciplina l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali nell'ambito delle articolazioni interne delle questure. In particolare, si stabilisce che attraverso un decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle esigenze operative e funzionali e dei carichi di lavoro dei singoli contesti territoriali di riferimento, nel rispetto delle

dotazioni organiche previste, si provvederà a definire la qualifica di preposizione in ogni caso dirigenziale, benché variabile da vice questore/vice questore aggiunto a primo dirigente, per i tre uffici di cui al precedente comma 3), lettera b), oltre che ad individuare i posti di funzione dirigenziali in tutti gli uffici interni delle questure, elencati dall'art. 3, comma 2.

In estrema sintesi, ai tre uffici di cui al comma 3, lettera b) sarà in ogni caso preposto un dirigente, mentre tale preposizione è solo eventuale per gli altri uffici di cui all'art. 3, comma 2. A tutti i citati uffici, a seconda della complessità e dei carichi di lavoro dei medesimi, potranno essere assegnati funzionari con qualifica dirigenziale in qualità di addetti. Si richiamano, in proposito, le osservazioni già formulate con riguardo alla lettera b), n. 2, con particolare riferimento alle dotazioni organiche.

Sulla modifica al n. 5, certifica che ivi si dispone l'abrogazione dell'attuale comma 6 dell'art. 3 (giacché alla disciplina delle questure di sedi di particolare rilevanza viene dedicato il distinto art. 3-*bis*), mentre al n. 6) si sostituisce il riferimento al comma 6 (in quanto, appunto, abrogato) oggi contenuto all'interno del comma 7, coerentemente con le previsioni recate dall'art. 3, comma 5 e dal nuovo art. 3-*bis*.

Precisa inoltre che essa provvede alla ridenominazione dei commissariati, conformemente a quanto già osservato a proposito della lettera a), nn. 1) e 2).

Sulla lettera c), afferma che il dispositivo inserisce il nuovo articolo 3-*bis* nel Regolamento, scorporando dall'art. 3 la disciplina delle questure di sedi di particolare rilevanza, cui sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza. In particolare, nelle due distinte Tabelle A e B, allegate al provvedimento, vengono partitamente elencate le 14 questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate (Tabella A) e le ulteriori 8 questure di capoluoghi di provincia o di regione (Tabella B).

In proposito, ritiene opportuno evidenziare che la dotazione organica prevista per tale qualifica dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82 (di cui di seguito si riporta uno stralcio, per pronta consultazione – vd. “Tabella 2”), è stata di recente incrementata da n.27 a n. 32 unità, per effetto del correttivo apportato al decreto legislativo n. 95/2017 con decreto legislativo n. 126/2018 (abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di collocare n. 5 unità dell'organico di dirigenti generali di P.S. in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o le Agenzie di informazioni e sicurezza). In particolare, l'art. 2, comma 3 del provvedimento da ultimo indicato ha disposto l'abrogazione dell'art. 3-*bis*, comma 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, consentendo di recuperare 5 posizioni fuori ruolo di dirigente generale di pubblica sicurezza.

Tabella 2 – (Dotazioni organiche e funzioni della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza)

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335			
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia			
			((Tabella A
Livello di funzione	Qualifica Carriera dei funzionari di polizia	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.

Evidenzia che al fine di delineare il complessivo panorama delle questure di sedi di particolare rilevanza cui sono attualmente preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza, l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo n. 334/2000, prevedeva che esse venissero individuate, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della dotazione organica della qualifica in questione.

Ai sensi di tale disposizione con D.M. del 19 gennaio 2001 sono state individuate le prime n.14 sedi di particolare rilevanza (poi, recepite nell'art. 3 del D.P.R. n. 208/2001), mentre, negli anni successivi, sono state individuate ulteriori n.6 sedi:

- Catanzaro (D.M. 24 settembre 2009);
- Campobasso (D.M. 23 settembre 2008);
- Perugia (D.M. 5 ottobre 2008);
- L'Aquila (D.M. 18 febbraio 2009);
- Ancona (D.M. 8 marzo 2010);
- Potenza (D.M. 8 marzo 2010).

La RT certifica pertanto che il numero complessivo delle questure cui sono preposti dirigenti generali di P.S. è attualmente pari a n. 20.

Sottolinea che, rispetto alla situazione attuale come sopra delineata sotto il profilo normativo e fattuale, con l'articolo 3-bis qui in esame si prevede un primo elenco di n.14 questure con sede nelle città metropolitane e nelle sedi ad esse assimilate di cui alla Tabella A, al quale si aggiunge un elenco delle ulteriori sedi di cui alla Tabella B, modificabili al mutare delle esigenze, cristallizzandone, però, il numero massimo, fissato in otto.

Conseguentemente, il totale delle Questure in cui il livello di preposizione è quello di dirigente generale passa dalle attuali 20 (14 + 6) alle previste 22 (14 + 8).

Nel dettaglio, sulla base dell'analisi delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica dei territori, delle n. 8 sedi ulteriori previste dalla Tabella B:

- una coincide con una di quelle di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno (Catanzaro);

- cinque vanno a sostituire altrettante sedi (Campobasso, Perugia, L'Aquila, Ancona, Potenza) per le quali è prevista la rimodulazione del livello di preposizione da dirigente generale di pubblica sicurezza a dirigente "superiore";
- le due residue sono coperte attingendo, in parte, alle ricordate cinque unità di incremento della dotazione organica della qualifica di dirigente generale di PS.

La RT conclude riferendo che dalla disamina svolta risulta evidente che le posizioni da dirigente generale di pubblica sicurezza necessarie alla copertura delle sedi di particolare rilevanza individuate dall'intervento regolatorio, rientrano nella complessiva dotazione organica delle n.32 unità, previste per tale qualifica dalla predetta Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, come modificata dal D.Lgs. n. 126/2018.

Le rimanenti posizioni da dirigente generale di PS, pari a 10 nell'ambito della complessiva dotazione organica di 32 unità, sono destinate allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste per la qualifica dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, assicurando che non si verifichino carenze su posti che – per effetto di disposizioni organizzative dell'amministrazione – devono essere occupati necessariamente da dirigenti generali di PS.

Al riguardo, in merito alla modifica recata dalla lettera a), n. 4), dal momento che la RT si limita a descrivere la modifica alla norma, considerato che ivi è prevista l'introduzione dei “centri infrastrutture”, andrebbe richiesta conferma che dall'istituzione di tali nuovi centri non si determineranno nuovi oneri evidenziando le risorse già disponibili che potranno essere rimodulate per far fronte alla loro organizzazione.

In tal senso, andrebbe altresì confermata la neutralità dell'abrogazione di cui alla lettera b), n. 5), dal momento che si sopprime la norma che prevede per l'esercizio delle funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico l'utilizzo in via prioritaria del personale e dei mezzi degli uffici delle soppresse Direzioni interregionali². In tale modo, potrebbero venire meno eventuali economie di scala attualmente derivanti proprio dall'utilizzo in via prioritaria di risorse da sedi di supporto tecnico-logistico interregionali.

Circa le modifiche che consentono la preposizione ad uffici non più solo di personale con la qualifica di primo dirigente, ma con sistema flessibile tra vice questore/vice questore aggiunto e primo dirigente, la RT afferma che ciò aderisce alle nuove e più contenute dotazioni organiche, va evidenziato che le nuove dotazioni organiche

² La Tabella A del D.P.R. 208/2001 attualmente vigente ma oggetto di sostituzione da parte del presente schema all'articolo 3, comma 2, prevede la seguente articolazione di sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico: 1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; 2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; 3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; 4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche; 5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna; 6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata; 7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.

hanno ridotto anche i posti di vice questore/vice questore aggiunto per cui andrebbe comunque confermato che ciò non si rifletta però in un fabbisogno organico aggiuntivo nei profili di vice questore e vice questore, rispetto al contingente dell'organico che è già previsto ai sensi dalla legislazione vigente.

Sul punto, va evidenziato inoltre che l'impatto del riordino sarà chiaro solo a seguito della successiva individuazione, attraverso un decreto *ad hoc* del Ministro dell'interno, degli incarichi destinati alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore "aggiunto" e di vice questore, che va da sé dovrà anch'esso essere adottato nei limiti delle relative dotazioni organiche tenuto conto dei parametri oggettivi citati dalla relazione illustrativa.

Quanto alla modifica prevista alla lettera b) n. 3), posto che la riformulazione del comma 4 dell'art. 3 del D.P.R. 208/2001, introduce alcune funzioni del vice questore che si aggiungono a quelle attuali ed, in particolare, la sovrintendenza agli uffici per la gestione delle risorse umane per le funzioni logistiche, informatiche, amministrativo-contabili e per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per le attività di supporto alla funzione e la funzione di controllo interno, andrebbe confermato che per l'espletamento di tali compiti il vice questore potrà avvalersi comunque delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Sulla lettera c), per i profili di quantificazione, pur convenendo con la RT in merito alla circostanza che la previsione di due incarichi di funzione di questore aggiuntivi a quelli già previsti dalla normativa vigente, risulti compatibile con la disponibilità di "posizioni aggiuntive" previste nell'organico previsto a legislazione vigente dei dirigenti generali di P.S., incrementato di cinque posti ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.lgs. 126/2018, andrebbe in ogni caso confermato che l'incremento posto dal citato decreto legislativo del 2018 non sia già stato utilizzato o non fosse comunque destinato alla copertura di altri fabbisogni di funzione previsti per tali profili.

La lettera d) sostituisce l'articolo 6 del DPR 208 del 2001 la fine di riorganizzare le funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale.

Tale riorganizzazione prevede, in sostanza, la soppressione degli attuali Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e l'affidamento del supporto tecnico-logistico sul territorio, nei settori di rispettiva competenza, ai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e del patrimonio del Dipartimento di pubblica sicurezza:

- centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- centri elettronici ed informatici;
- centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
- centri motorizzazione;
- centri infrastrutture.

Il comma 2 stabilisce che gli uffici di cui al comma 1 concorrono al monitoraggio e all'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alla pianificazione e programmazione degli acquisti e dei lavori, alla successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.

Le lettere e) ed f) novellano il DPR 208 del 2001 prevedendo la riorganizzazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento sanitario.

In particolare, la lettera e) riscrive l'articolo 7 prevedendo l'istituzione di uffici di coordinamento sanitario, direttamente dipendenti dalla Direzione centrale di sanità, con sede nei sette capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C (Catania, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia), con competenza territoriale interregionale. I nuovi uffici, ai quali sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche. La sistemazione logistica di tali uffici, nelle sedi e con la competenza territoriale definita nella Tabella C, sarà assicurata dagli uffici sanitari provinciali.

La lettera f) introduce il nuovo articolo *7-bis*, dedicato ai centri sanitari polifunzionali, le cui funzioni e la cui collocazione sono ridefinite. In particolare, ai centri è affidato lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di natura specialistica, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio e alla promozione della salute del personale, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro. La riorganizzazione ne prevede la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio.

La lettera g) introduce il nuovo articolo *7-ter*, con il quale si precisa che alla costituzione, all'ordinamento e alla complessiva organizzazione dei nuovi uffici previsti dagli articoli 6 (uffici per il supporto tecnico-logistico), 7 (uffici di coordinamento sanitario) e *7-bis* (centri sanitari polifunzionali), come sostituiti ed introdotti dal presente schema, si provvede secondo le modalità di cui agli 8 e 9 del DPR, che prevedono l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali e un decreto del Capo della Polizia per quanto riguarda la costituzione, l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture, ivi inclusa la dotazione organica, di personale e di mezzi.

La lettera h) apporta all'articolo 10 del DPR 208/2001 – che reca disposizioni transitorie e finali – mere modifiche di coordinamento interno, conseguenti alle novelle già descritte.

La RT conferma che ivi si dispone la sostituzione dell'art. 6, al fine di consentire la definizione del progetto di riorganizzazione concernente il settore del supporto tecnico-logistico a livello territoriale. Come si è già osservato, i Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali saranno soppressi e gli istituendi Centri Infrastrutture si collocheranno in linea orizzontale rispetto alle altre strutture competenti nei diversi settori in cui si articolano le attività di supporto tecnico-logistico sul territorio, parimenti indicate dal nuovo testo dell'art. 6.

È, quindi, destinato a scomparire il livello intermedio tra la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e le predette articolazioni territoriali, da essa in futuro direttamente dipendenti per il tramite dei singoli Servizi competenti per materia.

Sulla lettera e), evidenzia che la norma reca la riformulazione dell'art. 7, rubricato "*Coordinamento sanitario*", il cui attuale disposto determina, di fatto, un'indebita commistione tra i Centri Sanitari Polifunzionali, oggi disciplinati dal D.M. 9.12.1994 ed istituiti nelle città di Milano, Napoli e Palermo ed il coordinamento sanitario, svolto, invece, da dirigenti superiori medici nei sette capoluoghi già sede delle sopresse Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

L'obiettivo perseguito sotto il profilo organizzativo è quello di garantire una più efficace e strutturata gestione delle funzioni di coordinamento sanitario dei servizi di assistenza nei confronti degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali, che si rivelano di interesse fondamentale nella pianificazione degli interventi sanitari e nella gestione delle risorse umane e strumentali a livello periferico,

specie alla luce delle limitate dotazioni di personale e mezzi degli uffici sanitari in rapporto al relativo carico di lavoro.

A tal fine, viene, quindi, prevista l'istituzione di uffici di coordinamento sanitario diretti da dirigenti superiori medici, alle dipendenze della Direzione Centrale di Sanità.

In considerazione della prevista soppressione dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, il supporto logistico per gli uffici di coordinamento sanitario sarà assicurato dagli uffici sanitari provinciali delle questure.

In tal modo, sarà possibile recuperare, peraltro, i tre primi dirigenti medici che oggi affiancano i dirigenti superiori medici presso le sedi di Torino, Catania e Napoli e disporre che la sostituzione dei dirigenti superiori medici preposti alle funzioni di coordinamento, in caso di assenza, sia assicurata dai primi dirigenti preposti agli uffici sanitari provinciali. Proprio per questo, si prevede lo spostamento del solo coordinamento sanitario di Padova a Venezia, al fine di poter disporre di un primo dirigente medico presso l'ufficio sanitario provinciale della questura di riferimento.

Sulla lettera *f*), la RT afferma che la norma introduce l'art. 7-*bis*, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali, che svolgono, in sintesi, funzioni di accertamento clinico-strumentale e specialistico, volte all'accertamento dell'idoneità al servizio, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro ed attività diagnostica specialistica finalizzata alla promozione della salute del personale e di utenti esterni in convenzione.

Tali articolazioni, oggi esistenti nelle tre sedi di Milano, Napoli e Palermo, sono dirette da primi dirigenti medici e dipendono dal Servizio Centrale Operativo di Sanità, incardinato all'interno della competente Direzione Centrale di Sanità. La relativa disciplina, in parte obsoleta, è recata, come si è detto, dal D.M. 9 dicembre 1994 che, tuttavia, pur trattandosi a tutti gli effetti di articolazioni periferiche, le inserisce all'interno del "Capo II", relativo all'organizzazione della Direzione Centrale di Sanità, piuttosto che nell'ambito del "Capo III", relativo agli uffici sanitari periferici.

La riorganizzazione ne prevede, invece, tout court la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio, giacché rientranti nelle competenze di gestione e pianificazione delle risorse umane e strumentali di questi ultimi.

Sulla lettera *g*) afferma che la norma introduce l'art. 7-*ter* che – con riferimento agli uffici di cui agli artt. 6, 7 e 7-*bis* – opera un mero rinvio alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 per quanto concerne, rispettivamente, l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale e la definizione degli aspetti di carattere ordinamentale ed organizzativo con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

Sulla lettera *h*) la RT ribadisce che la norma riformula parzialmente il comma 5 dell'art. 10, per esigenze di coordinamento con le nuove previsioni di cui all'art. 3-*bis* (in cui è confluita la disciplina precedentemente recata dall'art. 3, comma 5, il cui richiamo diverrebbe, dunque, inattuale) e con la nuova dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, definita dal D.Lgs. n. 126/2018.

Conclude riferendo che è evidente che le disposizioni in esame, concernendo aspetti di carattere ordinamentale ed organizzativo, oltre che in alcuni casi meramente terminologico e limitandosi a rinviare all'adozione di successivi provvedimenti, con cui saranno rideterminati i posti di funzione e gli uffici di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica di ciascuna qualifica (anche alla luce delle significative contrazioni previste dalla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82, per le qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto) e sarà, altresì, disciplinato l'assetto organizzativo ed individuate le dotazioni di personale e di mezzi delle diverse articolazioni periferiche, non sono idonee a determinare nuovi oneri per le finanze dello Stato.

Al riguardo, sulla lettera f), posto che, come si evince dalla RT, uno degli uffici di coordinamento sanitario sarà spostato da Padova a Venezia, andrebbe assicurato che ai relativi oneri si potrà provvedere ricorrendo alle sole risorse già disponibili a legislazione vigente, evidenziandosi a tal fine le unità di bilancio dalle quali sarà possibile attingere.

Inoltre, con riferimento alla circostanza affermata dalla RT per cui sarà possibile disporre che la sostituzione dei dirigenti superiori medici, in caso di assenza, sia assicurata dai primi dirigenti medici preposti agli uffici sanitari provinciali, anche se la stessa non è direttamente evincibile dalla modifica in esame, andrebbe valutato il rischio di oneri per il riconoscimento di funzioni superiori.

Inoltre, per quanto concerne il supporto logistico da parte degli uffici sanitari provinciali delle questure, alla luce della soppressione dei Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, andrebbe confermata la praticabilità di tale avvalimento, sia riguardo alla dotazione di personale sanitario che per quanto concerne le strutture ambulatoriali e sanitarie.

Articolo 2 ***(Clausola di neutralità finanziaria)***

La norma prevede che all'attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che gli effetti finanziari dello schema di regolamento, col fine di verificare il rispetto della clausola, contenuta nel testo, impongono di realizzare le misure organizzative in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Per sommi capi, evidenzia che l'intervento regolatorio concerne la struttura organizzativa delle questure e ridefinisce il complessivo assetto delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello periferico. Nel contesto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 208/2001 si inserisce, altresì, la riorganizzazione delle attività di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali.

Si tratta del principale segmento di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, avviato dal Dipartimento della pubblica sicurezza all'inizio del 2017.

Da un lato, infatti, riferisce che la ridefinizione dell'assetto organizzativo attuale appare necessaria in considerazione della recente revisione dei ruoli della Polizia di Stato, attuata dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, integrato e modificato per effetto del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e delle nuove e ridotte dotazioni organiche previste dalla Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Dall'altro, poi, afferma che la revisione delle articolazioni periferiche è motivata dalle profonde evoluzioni che le caratteristiche legate al contesto demografico e socio-economico dei singoli tenitori, nonché le esigenze di carattere operativo e funzionale, riferite agli specifici settori dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, hanno subito nel corso del tempo.

Il provvedimento, pertanto, individua una serie di modifiche dell'assetto ordinativo delle questure finalizzate a realizzare una più netta separazione tra il polo operativo – strutturato in una serie di articolazioni in posizione tra loro orizzontale, alle quali sono affidati i compiti in cui si concretizza la missione primaria della Polizia di Stato – ed il settore deputato alle attività di supporto.

In sintesi, il sistema configurato mira a superare gli elementi di rigidità dell'attuale organizzazione, che prevede tre articolazioni cui è in ogni caso assegnato un primo dirigente della Polizia di Stato (ufficio di gabinetto, divisione anticrimine, divisione polizia amministrativa e sociale, la quale ultima sarà ridenominata in “polizia amministrativa e di sicurezza”, attraverso livelli di preposizione dirigenziale variabili (da vice questore aggiunto a primo dirigente) in base ai carichi di lavoro ed alle criticità operative e di contesto.

A tal fine, certifica che tali elementi sono stati oggetto di una mirata fase di rilevamento mediante un apposito sistema di indicatori, sottoposto anche all'ISTAT, che attraverso un cd. test “di robustezza”, ne ha verificato la coerenza sotto il profilo metodologico e l'attendibilità con riferimento alla metodologia di sintesi statistica adottata.

Quindi, con particolare riferimento alle qualifiche dirigenziali della carriera dei funzionari di polizia, afferma che il progetto di riorganizzazione sarà comunque attuato tenendo conto delle nuove dotazioni organiche previste, la cui riduzione progressiva, per le qualifiche di primo dirigente e di vice questore/vice questore aggiunto, dovrà realizzarsi entro il 1° gennaio 2027, come specificato dalla citata Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82.

Tali dotazioni sono state compendiate, per pronta consultazione, nella seguente tabella.

Tabella 1 – (Nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali della camera dei funzionari di polizia, di cui alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335/82)

CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA

Qualifica	Dotazione organica	Dotazione organica al 1° 1.2027
Dirigente generale	27	32
Dirigente superiore	195	195
Primo dirigente	709	628
Vice questore/Vice questore aggiunto	1.595	1.295

In proposito, evidenzia che la revisione dell'assetto ordinativo delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza delineata dal presente intervento regolatorio, dunque, cui si accompagna, come meglio si dirà più avanti, l'individuazione del citato sistema di indicatori, finalizzati a consentire un'oggettiva mappatura delle esigenze operative e di contesto dei territori, costituisce un indispensabile corollario del progetto di riordino, tanto che lo stesso legislatore, attraverso l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 95/2017, ha previsto l'adozione delle opportune modifiche alle disposizioni del D.P.R. n. 208/2001, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000.

La complessiva individuazione dei posti di funzione delle due nuove qualifiche dirigenziali di vice questore e di vice questore aggiunto e la rideterminazione in ribasso dei posti di funzione riservati alla qualifica di primo dirigente, terrà, quindi, conto – come sottolineato anche dalle pertinenti disposizioni del nuovo articolato – della complessiva dotazione delle qualifiche medesime, assicurando, sia a livello centrale sia a livello periferico il rispetto dei limiti numerici da realizzarsi entro il 1° 1.2027.

Evidenzia poi che nel contesto dell'intervento regolatorio, inoltre, viene operata la modifica delle previsioni di cui all'art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 208/2001, dedicate alle questure di sedi di particolare rilevanza, alle quali si è ritenuto preferibile, per esigenze di carattere sistematico, dedicare il nuovo ed autonomo articolo 3-*bis*.

Quanto allo specifico dell'articolo in esame, si limita a ribadire che esso reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo espressamente che agli adempimenti di cui al regolamento l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, richiamando l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, si rammenta che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano in definitiva idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche

attraverso la loro riprogrammazione, restando comunque precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di spese di natura "obbligatoria".

In tal senso, andrebbe pertanto richiesta una situazione aggiornata dell'organico cd. di "fatto", della Polizia di Stato, con specifico riferimento ai gradi dirigenziali (dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente)³, ma anche con riferimento alle qualifiche "apicali" della carriera direttiva, relativamente ai gradi di vice questore "aggiunto" e di vice questore. Inoltre, tenuto conto delle specifiche modalità di avanzamento nella carriera direttiva della Polizia di Stato⁴, indicazioni anche in merito alla situazione degli organici relativamente ai profili di commissario e commissario capo, nonché in relazione ai reclutamenti previsti ai sensi della normativa vigente, nell'anno in corso e per i prossimi anni.

Nel contempo, sarebbero utili informazioni in merito all'adeguatezza dell'organico previsto a fronte dei fabbisogni di servizio stimati per i prossimi anni, anche alla luce delle misure di riordino apportate all'organizzazione degli uffici di questura e degli organismi di supporto al regolare funzionamento dell'Amministrazione periferica della pubblica sicurezza.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 prevede che la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche resti disciplinata dalle disposizioni del DPR 208/2001 nel testo previgente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dallo schema in esame, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del Ministro dell'interno e del Capo della Polizia, previsti dall'art. 3, co. 5 e co. 7 (questure), dall'art. 3-bis, co. 4 (ordinamento questure di sedi di particolare rilevanza), e dall'art. 7-ter (uffici per il supporto tecnologico, uffici di coordinamento sanitario e centri sanitari polifunzionali).

Il comma 2 stabilisce che la Tabella A allegata al D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 è sostituita dalle Tabelle A, B e C accluse al presente provvedimento.

La RT ribadisce che la norma contiene le disposizioni transitorie e finali, con le quali, oltre ad evidenziare l'intervenuta sostituzione della Tabella A con le nuove Tabelle A, B e C, si precisa che, in attesa dell'adozione dei decreti attuativi del Ministro dell'interno e del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'art. 3, comma 5 e comma 7, all'art 3-bis, comma 4, ed all'art 7-ter

³ Al riguardo, va detto che ad una ricognizione dei dati riportati nel Conto Annuale della R.G.S, aggiornati al 2017, la Polizia di Stato registra n. 999 dirigenti in servizio, di cui n. 35 di livello "generale" di P.S.; n.201 dirigenti superiori di P.S.; n. 73 primi dirigenti, a cui si aggiungono i n. 102 primi dirigenti + 23 anni di servizio e i 588 primi dirigenti con 25 anni di servizio. A tale personale sono da aggiungersi n. 1644 unità appartenenti alla carriera direttiva (nei gradi di vice questore "aggiunto" e vice questore) che godono di trattamento economico "superiore" (in sostanza, dirigenziale). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, tavole relative al comparto delle FFPP, sul sito *internet* del dicastero.

⁴ In proposito, si segnala che l'avanzamento al grado di vice questore "aggiunto" è effettuato a ruolo "aperto", per merito comparativo, per i Commissari Capo con almeno 6 anni di anzianità nella qualifica, mentre la promozione a vice questore si consegue, sempre a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore "aggiunto" che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Si Veda artt. 6 e 6-bis del D.lgs. 334/2000.

per la quale è assegnato un termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento – l'organizzazione delle articolazioni periferiche resterà disciplinata dalle disposizioni del D.P.R. n. 208/2001, nel testo ora vigente.

Tale disposizione non è, quindi, suscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Tabella A – (art. 3-bis, comma 1) – Elenco delle questure delle quattordici città metropolitane.

- 1) Bari;
- 2) Bologna;
- 3) Cagliari;
- 4) Catania;
- 5) Firenze;
- 6) Genova;
- 7) Messina;
- 8) Milano;
- 9) Napoli;
- 10) Palermo;
- 11) Reggio Calabria;
- 12) Roma;
- 13) Torino;
- 14) Venezia.

Tabella B – (art. 3-bis, comma 1) – Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.

- 1) Catanzaro;
- 2) Trieste;
- 3) Brescia;
- 4) Bergamo;
- 5) Salerno;
- 6) Padova;
- 7) Verona;
- 8) Caserta

Tabella C – (art. 7, comma 1) – Sedi e competenza territoriale degli Uffici di Coordinamento Sanitario.

- 1) Catania: coordinamento sanitario per le regioni Sicilia e Calabria;
- 2) Firenze: coordinamento sanitario per le regioni Toscana, Marche ed Umbria;
- 3) Milano: coordinamento sanitario per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
- 4) Napoli: coordinamento sanitario per le regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
- 5) Roma: coordinamento sanitario per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;

- 6) Torino: coordinamento sanitario per le regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta;
- 7) Venezia: coordinamento sanitario per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.